

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Vista la comunicazione del Dott. Nazario Gabellini che stabilisce il calendario dei periodi di servizio dei dipendenti di ruolo part-time verticale per l'anno 2003, dove per la Sig.ra Cristina Villani viene indicata la data del 1 luglio 2003;

Vista la propria precedente determinazione n. 97 del 14.02.03, con a quale è stato concesso il periodo di maternità obbligatoria alla Sig.ra VILLANI Cristina, dipendente dell'Ente a part-time verticale al 41,6%, dal 05.11.2003 al 04.04.2003;

Vista la richiesta presentata il 13 giugno 2003, protocollo n.6437, dalla Sig.ra VILLANI Cristina,

dipendente di ruolo presso il settore "Polizia Municipale", per usufruire di un periodo di 30 giorni di "Congedo parentale", decorrente dal 1 luglio 2003, per il figlio Gianluca, nato a Rimini il 04 gennaio 2003;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che, recependo le norme previste all'art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, come modificato dall' art. 3 della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, usufruendo dei "Congedi Parentali";

Precisato che per il personale con rapporto di lavoro part-time verticale il congedo parentale spetta solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi;

Vista la dichiarazione della dipendente Sig.ra VILLANI Cristina e del coniuge Sig. LIVI Antonello, di non aver già fruito di congedo parentale per il figlio Gianluca;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Visto il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151, che prevede la retribuzione del congedo parentale usufruito entro il terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi, di cui un mese al 100% ed i restanti 5 mesi al 30%;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

#### D E T E R M I N A

1) - di concedere alla dipendente di ruolo Sig.ra VILLANI Cristina, in applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il "Congedo Parentale" per il figlio Gianluca, nato a Rimini il 04.01.2003, a decorrere dal 01.07 e fino al 30.07.2003, precisando che l'intero periodo di cui sopra è valutato ai fini nell'anzianità di servizio ;

2) - di stabilire che per il primo mese, dal 1 al 31 luglio 2003, alla dipendente compete il trattamento economico al 100%, e non riduce le ferie, come previsto dall'art. 17 -comma 4- del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999;

3) - di individuare nel Dirigente dott. Agostino Bizzocchi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

4) - di inviare copia del presente atto alla dipendente sig.ra VILLANI Cristina.

